

STATUTO

L'ACCOGLIENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM VIA DELLE
CALASANZIANE 12

Numero REA: RM - 721411

Codice fiscale: 03896421009

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-07-2015 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE -SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

La società "L'ACCOGLIENZA - Società Cooperativa Sociale - ONLUS" è retta dal presente statuto.

La Società non ha finalità speculative ed opera nel rispetto delle clausole della mutualità, ai sensi del C.C. e delle altre leggi vigenti in materia.

La Società ha sede in Roma all'indirizzo denunciato presso il Registro delle imprese, ai sensi dell'art-111 ter del R.D. del 30/03/1942 n° 318.

La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito dello stesso comune, con decisione dell'organo amministrativo che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del Registro delle imprese.

Il trasferimento della sede in altro comune è di competenza dell'assemblea dei soci.

La società cooperativa potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località d'Italia.

Il domicilio dei soci si intende quello risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 2

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2030 e può essere prorogata, una o più volte, con decisione dell'Assemblea dei soci. In difetto è prorogata a tempo indeterminato.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO - REQUISITI DI MUTUALITA'

ARTICOLO 3

La società agisce, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (lettera A dell'art. 1, comma 1, della legge n. 381/91), per promuovere, sviluppare e realizzare l'accoglienza nei riguardi di ogni persona che, per carenze familiari e sociali abbia bisogno di affetto, di soccorso, di sostegno.

In considerazione dell'appartenenza della cooperativa alla categoria delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n.381, essa, ai sensi dell'art. 111 septies disp. att., è da considerarsi a mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 C.C..

ARTICOLO 4

La società è una cooperativa sociale di lavoro che persegue i suoi obiettivi di solidarietà sociale attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni delle persone, in particolare modo di quelle con carenze o disagio familiare.

In relazione a ciò ed ai principi che disciplinano le società cooperative e ispirati alla mutualità la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio e per

conto terzi, ed anche con l'ausilio di terzi:

1. strutture residenziali o semi-residenziali con particolare riferimento a strutture dedicate a minori e gestanti o mamme con bambino in particolari situazioni di fragilità quali la disabilità fisica o psichica e l'emarginazione sociale;
2. centri diurni di accoglienza e socializzazione;
3. servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza;
4. realizzazione e/o gestione di gruppi famiglia - con caratteristiche e dimensione di tipo familiare - per accogliere minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e prepararli all'affidamento e al rientro - ove possibile - nella famiglia di origine, in ogni caso recuperando a normali condizioni socio-psicologiche precedenti stati di disagio civile e morale;
5. attività di sensibilizzazione, formazione e sostegno alle famiglie affidatarie (inclusi singoli) ed adottive;
6. attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro la quale opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza di persone in stato di bisogno;
7. attività e servizi a sostegno di minori, donne, nuclei monoparentali ed in genere a famiglie straniere ed immigrate;
8. attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
9. attività di carattere commerciale finalizzate alla creazione di opportunità formative ed occupazionali di persone deboli e svantaggiate;
10. attività educative rivolte ad un'utenza svantaggiata;
11. iniziative editoriali attinenti agli scopi sociali.
12. attività di formazione, consulenza, accompagnamento a soggetti (persone fisiche e giuridiche) operanti nel terzo settore.

La cooperativa agisce di concerto con gli Enti Pubblici territoriali e non. Stipula con gli Enti Pubblici le convenzioni necessarie per gestire i servizi di accoglienza e di sostegno. La cooperativa può porre in essere qualsiasi altra attività affine connessa o strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 5

Possono essere soci i lavoratori che esercitano arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa, e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine o specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. Possono, inoltre, essere ammessi soci sovventori nei limiti previsti dalla legge 31.1.1992, n° 59, soci volontari nei limiti ed alle condizioni di cui all'art.2 della legge 8.11.1991, n° 381 e soci persone giuridiche ai sensi dell'art. 11 della legge 8.11.1991, n° 381.

SOCI LAVORATORI

Ai sensi dell'articolo 1 della Legge 3 aprile 2001 n.142 la Cooperativa si può avvalere di soci lavoratori.

Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 142/2001, l'Assemblea approva un Regolamento interno sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il Regolamento deve essere depositato entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione presso la Direzione Provinciale del lavoro competente per territorio.

ARTICOLO 6

L'aspirante socio deve presentare domanda scritta all'Organo amministrativo, specificando:

- a) il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, l'eventuale domicilio, la cittadinanza;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti per l'ammissione;
- c) l'ammontare della quota di partecipazione che si propone di sottoscrivere;
- d) di conoscere e accettare lo statuto sociale, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;
- e) le altre cooperative alle quali l'aspirante socio è già iscritto;
- f) le quote da sottoscrivere;

e allegando: copia del documento d'identità; copia del titolo di studio; certificato del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventa operativa ed è annotata nel libro dei soci dopo che, da parte dell'aspirante socio, siano stati effettuati i versamenti richiesti. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera di ammissione diventa inefficace.

Nel caso l'Organo amministrativo respinga la domanda di ammissione dell'aspirante socio, questi, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, può chiedere che, sulla domanda di ammissione, si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua successiva convocazione, tranne che non sia appositamente convocata.

ARTICOLO 7

L'aspirante socio, una volta che riceve notizia dell'accoglimento della domanda di ammissione, deve versare, l'importo della quota sociale sottoscritta.

Le modalità di versamento delle quote sottoscritte sono determinate al successivo articolo 16 (sedici).

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

ARTICOLO 8

I soci possono recedere dalla cooperativa. Il recesso non può essere parziale.

Il diritto di recesso può essere esercitato nei seguenti casi:

- il socio non si trovi più nelle condizioni di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
 - divieto di cessione della quota di partecipazione previsto nell'atto costitutivo e di cui all'art. 2530, comma 6, c.c.;
 - cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
 - fusione o scissione;
 - revoca dello stato di liquidazione;
 - trasferimento della sede legale all'estero;
 - eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
 - proroga del termine di durata della cooperativa e se la durata della cooperativa diventa a tempo indeterminato;
 - negli aumenti di capitale in denaro con offerta di partecipazioni a terzi;
 - introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
 - modifica del criterio di determinazione del valore della quota di partecipazione, in caso di recesso;
 - modificazioni dell'atto costitutivo concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
- Il recesso non può essere esercitato e, qualora sia stato esercitato, è privo di efficacia se:
- la cooperativa revoca la delibera che lo legittima;
 - è deliberato lo scioglimento della cooperativa.

Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle decisioni che lo determinano a condizione che (art. 2530, comma 6, c.c.):

- siano trascorsi almeno due anni dall'ingresso nella cooperativa;
- venga dato un preavviso di 90 (novanta) giorni.

Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve inoltra-

re domanda all'Organo amministrativo con lettera raccomandata.

L'Organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la esamina e, qualora non sussistano i presupposti del recesso, emette un provvedimento di diniego che comunica immediatamente al socio.

Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Il recesso ha effetto:

- per il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per i rapporti mutualistici tra socio e società, in assenza di disposizione di legge, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 9

L'esclusione di un socio può avere luogo (vedi art. 2533 c.c.):

- per il mancato pagamento della quota di partecipazione, giusta art. 2531 c.c.;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per la mancanza o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
- per la sua interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa, dovuta a causa non imputabile agli amministratori, rispettivamente quando il socio ha conferito nella cooperativa la propria opera o il godimento di una cosa;
- quando si è obbligato, con il conferimento, a trasferire la proprietà di una cosa, se questa perisce prima che la proprietà sia acquisita dalla cooperativa;
- per fallimento del socio;
- l'esercizio di un'attività in concorrenza con quella della cooperativa;

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei soci;

La delibera di esclusione è comunicata al socio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Avverso la delibera di esclusione, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Il recesso ha effetto, sia per il rapporto sociale che per i rapporti mutualistici tra socio e società, il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al socio la delibera di esclusione.

ARTICOLO 10

Al socio receduto o escluso, ovvero ai suoi eredi, la liquidazione della quota di partecipazione è determinata in proporzione al valore della cooperativa risultante dal bilancio dell'esercizio in cui si è verificato rispettivamente il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della quota di partecipazione deve comprendere anche il rimborso dell'eventuale soprapprezzo versato, se presente nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale, in base al terzo comma dell'art. 2545-quinquies c.c.).

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio. Per la frazione della quota di partecipazione assegnata al socio, in base agli artt. 2545-quinquies e 2545-sexies c.c., il pagamento deve essere corrisposto sempre entro lo stesso termine di 180 (centottanta) giorni.

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

ARTICOLO 11

Ai soci spettano i residui attivi annuali dell'esercizio, a norma del successivo articolo 13 (tredici)

ARTICOLO 12

Il trattamento economico da corrispondersi ai soci potrà essere parametrato a quanto previsto dai contratti collettivi per i lavoratori del settore o rimesso agli eventuali regolamenti interni tenuto conto delle effettive e reali disponibilità economiche della cooperativa.

TITOLO VI

BILANCIO E PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 13

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il C.d.A. provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compiersi entrambi con i criteri di oculata prudenza e secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 14

Con la deliberazione dei soci che approva il bilancio, il relativo utile netto è così distribuito:

- a) il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) la percentuale, che attualmente è del 3% (tre per cento), in base all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) un dividendo ai soci, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;
- d) un'ulteriore ed eventuale quota di utili può essere destinata alle altre riserve facoltative ed indivisibili eventualmente istituite;

e) il rimanente sarà devoluto ad un fondo di riserva straordinaria per scopi mutualistici, o a incremento gratuito del capitale sociale nei limiti di legge.

L'Assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato nelle lettere a) e b), che la totalità degli utili vengano destinati a riserva indivisibile alle condizioni di cui all'articolo 12 della legge 904 del 16 dicembre 1977.

Tutte le riserve sono indivisibili, ai sensi dell'art.2545 ter c.c. e non possono essere ripartite fra i soci né durante l'esistenza della società né all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 15

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile e formato dalle quote, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

b) dalla riserva legale;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da somme accantonate a riserve indivisibili alle condizioni di cui all'articolo 12 della legge 904 del 16 dicembre 1977;

e) da ogni altro fondo o accantonamento consentito, costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;

f) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio nei limiti delle quote nominativamente sottoscritte.

ARTICOLO 16

Il valore nominale di ciascuna quota è di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Ciascun socio non può sottoscrivere quote per un valore superiore al limite di legge. Le quote non possono essere sottoposte a vincoli senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

La quota o azione dei soci, le azioni nominative sottoscritte dai soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa potranno essere versate in più soluzioni e precisamente:

a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dal C.d.A..

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

ARTICOLO 17

Le quote detenute dai soci sono nominative.

Non possono essere sottoposte a vincoli o a pegno, né essere cedute senza l'autorizzazione del C.d.A. e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la mede-

sima.

ARTICOLO 18

Il consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci lavoratori e soci lavoratori in formazione, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

Il ristorno potrà essere stabilito in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi, o in diversa misura massima stabilita dalla legge. Il ristorno potrà essere erogato mediante integrazioni delle retribuzioni corrisposte, oppure mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori e soci lavoratori in formazione dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa e il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento (da far approvare all'assemblea) e sulla base dei seguenti criteri:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica e/o professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella cooperativa;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 19

Sono organi sociali della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione (C.d.A.);
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato;
- d) Il Revisore, se nominato.

ARTICOLO 20

L'Assemblea dei soci

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione, a cura degli Amministratori, deve effettuarsi mediante avviso - da affiggersi nei locali della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza - contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, oppure mediante trasmissione di mail all'indirizzo mail del socio. Quest'ultima deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti, o rappresentati, tutti i soci sovventori e cooperatori con diritto di voto, tutti gli Amministratori, ed i Sindaci effettivi, se nominati.

Il C.d.A. potrà, in aggiunta a quella obbligatoria, stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convoca-

zione delle Assemblee.

ARTICOLO 21

L'Assemblea ordinaria

- a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche lo stato di previsione;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) determina la misura del compenso da corrispondersi agli Amministratori per la loro attività e la retribuzione annuale dei Sindaci, se nominati;
- d) approva i regolamenti interni,
- e) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, se nominati;
- f) delibera su tutti gli oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, e, eventualmente, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione.

Ove lo includano esigenze particolari, l'Assemblea, per l'approvazione del bilancio, potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qual volta il C.d.A. lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta, per iscritto con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria

si riunisce per deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) sulla proroga del termine di durata della società;
- c) sullo scioglimento anticipato della società;
- d) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

In aggiunta a quanto previsto dalla vigente normativa, le materie di competenza dell'Assemblea straordinaria e ordinaria devono essere illustrate, nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterle.

ARTICOLO 22

In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti, o rappresentati, la metà più uno dei soci aventi il diritto di voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi il diritto al voto, intervenuti o rappresentati per delega.

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento anticipato e sulla liquidazione

della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi il diritto al voto e il voto favorevole dei tre quinti dei rappresentanti aventi diritto al voto.

ARTICOLO 23

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Il socio cooperatore può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, da un altro socio, non amministratore, che abbia diritto al voto; ogni socio delegato non può rappresentare più di 5 (cinque) soci (art. 2534 c.c.).

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea ed essere conservate tra gli atti sociali.

ARTICOLO 24

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove ed il loro numero verrà determinato di volta in volta prima dell'elezione con delibera dell'assemblea ordinaria.

Possono essere nominati amministratori persone iscritte nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Gli amministratori sono nominati per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Un consigliere può essere nominato presidente fino ad un massimo di 3 mandati complessivi consecutivi.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere incarichi, a carattere continuativo, in favore della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione debbono essere invitati i sindaci effettivi, se nominati.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata o trasmissione di mail all'indirizzo mail dell'amministratore o affissione in sede dell'avviso, non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza anche a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi, se nominati ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-

teri per la gestione della cooperativa.

Spetta, tra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- d) compilare i regolamenti interni;
- e) assumere o licenziare il personale dipendente, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso, l'esclusione dei soci;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, sono riservati all'Assemblea.

Per quanto riguarda le materie di cui ai punti c) e d) le deliberazioni adottate saranno esecutive previa ratifica da parte dell'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione deve riferire specificatamente all'Assemblea sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere mutualistico della cooperativa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 52/92.

ARTICOLO 25

In caso di mancanza di uno o più Amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 2386 c.c..

ARTICOLO 26

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da Pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo effettuati, rilasciandone quietanza liberatoria.

Il Presidente ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa in qualsiasi sede giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado giurisdizionale.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri in tutto o in parte al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente.

ARTICOLO 27

Organo di controllo

I soci possono decidere, anche quando la nomina del Collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., di nominare, in alternativa:

- il Collegio sindacale, che opera secondo le norme previste dagli artt. 2397 - 2409-bis c.c., per il controllo di gestione e 2409-ter - 2409-septies c.c., per il controllo contabile, compatibilmente con le norme del presente statuto;
- il Revisore, che opera in base alle regole previste dal successivo art. 29 (ventinove).

ARTICOLO 28

- Collegio Sindacale - se esistente

Il Collegio Sindacale, se nominato, è costituito da tre membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti ai sensi degli articoli 2397 e seguenti, in quanto applicabili, e 2535 c.c.

Il Presidente del Collegio Sindacale, se esistente, è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci effettivi, se nominati, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni e ad un compenso, qualora l'Assemblea lo deliberi.

Il Collegio Sindacale, ove nominato, deve riferire specificamente all'Assemblea sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere mutualistico della cooperativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 59/92.

ARTICOLO 29 - Revisore, se nominato.

Quando non è obbligatoria la nomina del Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2543 c.c., il controllo della cooperativa può essere esercitato da un Revisore.

Non può assumere il mandato di Revisore e, se nominato, decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c..

Il mandato ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione dell'ultimo bilancio del triennio.

Il Revisore svolge il controllo contabile secondo le funzioni e le modalità di cui agli artt. 2409-ter - 2409-septies c.c., compatibilmente con la figura monocratica che riveste e le norme del presente statuto.

Il corrispettivo del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Il mandato può essere revocato solo per giusta causa con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza del 75% (settantacinque per cento) degli aventi diritto al voto.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 30

L'Assemblea, che delibera lo scioglimento della cooperativa, dovrà procedere alla nomina di uno o tre liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i non soci.

ARTICOLO 31

In caso di scioglimento della cooperativa, il patrimonio residuo, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato ed i

dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge n. 59/92.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 32

Per meglio disciplinare il funzionamento interno della cooperativa, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti interni, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

ARTICOLO 33

Per quanto non è espressamente disciplinato dal presente Statuto, valgono, ove applicabili, le norme sulle società a responsabilità limitata e le leggi speciali sulla cooperazione.

F.TO MARCO BELLAVITIS

F.TO MONICA GIANNOTTI NOTAIO

SIGILLO NOTAIO MONICA GIANNOTTI